RICORSI RIUNITI R.G. NN. 43/2023, 44/2023,45/2023,52/2023,66/2023, 67/2023, 70/2023 e 78/2023

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori Consiglieri:

Avv. Patrizia CORONA Presidente f.f.

Avv. Francesca SORBI Segretaria f.f.

Avv. Giuseppe Gaetano IACONA Consigliere Relatore

Avv. Giuseppe ALTIERI Componente

Avv. Ettore ATZORI Componente

Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI Componente

Avv. Francesco CAIA Componente

Componente

Avv. Donato Di CAMPLI Componente

Avv. Bruno Di GIOVANNI Componente

Avv. Francesco NAPOLI Componente

Avv. Francesco PIZZUTO Componente

Avv. Carolina Rita SCARANO Componente

Avv. Carla SECCHIERI Componente

Avv. Isabella Maria STOPPANI Componente

Con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione, nella persona della Dott.ssa Lucia Odello, ha emesso la seguente

### **SENTENZA**

Sui reclami elettorali ex artt. 28 e 36 Legge 247/2012, con contestuali ricorsi ex art. 700 c.p.c. e 669 quater c.p.c., con istanza di provvedimento presidenziale *inaudita altera parte*, proposti da:

Avv. Vincenzo Di Maggio, C.F. DMG VCN 55D19 L049B, nato il 19 aprile 1955 a Taranto, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele D'Elia del Foro di Taranto, sostituito dall'Avv. Carlo Panzuti, presente, con delega in atti, iscritti ai nn. 43/2023 e 70/2023 R.G.;

Avv. Rosario Pompeo Orlando, C.F. RLN RSR 61B07 L049Z, nato il 7 febbraio 1961 a Taranto, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele D'Elia del Foro di Taranto, sostituito dall'Avv. Carlo Panzuti, presente, con delega in atti, iscritti al n. 44/2023 e 78/2023 R.G.; Avv. Sebastiano Comegna, C.F. CMG SST 55A27 L049A, nato il 27 gennaio 1955 a Taranto, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Ruscigno, presente, iscritti ai n. 45/2023 e 66/2023 R.G.;

Avv. Paola Antonia Donvito, C.F. DNV PNT 68D46 E038E, nata il 6 aprile 1968 a Gioia Del Colle, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Ruscigno, presente, iscritti ai n. 52/2023 e 67/2023 R.G.

nei confronti della Commissione elettorale presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, rappresentato e difeso dall'Avv. Romano Cerquetti, presente.

dei Sigg.ri Avvocati Cigliola Giovanni, Todaro Fabrizio, Albanese Egidio, D'Errico Francesco, Di Ponzio Raffaele, Semerario Antonella, Fischetti Francesca, Di Stefano Stefania, Raffo Carlo, Casiello Maria, Altamura Emanuele, Barcariol Gabriella, Coletta Eleonora, Muschio Schiavone Donato Antonio, Monteforte Vincenzo, Conte Silvia, Albano Giovanni, Fanelli Angelo, Perrone Paola, Sacco Daniele, Brunetti Luigia.

Ed ancora nei confronti degli Avv.ti Stefania Cantoro, Marco La Grotta, Matilde Percolla, Giuseppe Verre, Antonio Laghezza, Pietro D'Alfonso, Giovanni Monaco, Giuseppe Valente, Maria Giovanna Galatone, Maria Terrusi, Pier Luigi Morelli, Desirèe Petrosillo, Giuseppe Simeone, Francesco Murianni, Pierantonio Ruggero, Nicola Basile, Adriano De Franco, Giuseppe Macrì, Giovanna Ursoleo, Salvatore Di Fonso, Gianluca Galluzzo, Giovanni Pontrelli, Francesco Sallustio, Luigi Spadaro, Stefania Cazzato, Angelo Lattarulo, Maria D'Arcangelo, Rocco Suma, Nicoletta Erroi, Giovanna Liuzzi, Nestore Thiery, Francesco Antonio Festa, controinteressati non costituiti.

#### OGGETTO DEI RECLAMI

Con i ricorsi nn. 43, 44, 45 e 52/2023 R.G. è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione in via cautelare, dell'efficacia del provvedimento-verbale del 28 gennaio 2023 della Commissione elettorale presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto, con cui: *a)* sono stati dichiarati eletti i candidati gli Avv.ti Cigliola Giovanni, Todaro Fabrizio, Albanese Egidio, D'Errico Francesco, Di Ponzio Raffaele, Semeraro Antonella, Fischetti Francesca, Di Stefano Stefania, Raffo Carlo, Casiello Maria, Altamura Emanuele, Barcariol Gabriella, Coletta Eleonora, Muschio Schiavone Donato Antonio, Monteforte Vincenzo, Conte Silvia, Albano Giovanni, Fanelli Angelo, Perrone Paola, Sacco Daniela e Brunetti Luigia; *b)* sono stati dichiarati ineleggibili gli Avvocati Di Maggio Vincenzo, Comegna Sebastiano, Orlando

Rosario Pompeo, Donvito Paola Antonia, De Franco Adriano, Macrì Giuseppe e Thiery Nestore; *c)* nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non comunicato, onde accertare il diritto dei ricorrenti di essere proclamati eletti alla carica di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, per la consiliatura 2023/2026, in ragione del numero dei voti conseguiti e, per l'effetto, di annullare il provvedimento impugnato *in parte qua* ha proclamato eletti gli Avvocati Conte Silvia, Albano Giovanni, Fanelli Angelo, Perrone Paola, Sacco Daniela e Brunetti Luigia, invece di proclamare eletti gli Avvocati Di Maggio Vincenzo, Orlando Rosario Pompeo, Donvito Paola Antonia, De Franco Adriano, Macrì Giuseppe e Thiery Nestore.

Con i ricorsi nn. 70, 78, 66 e 67/2023 R.G. è stata invece chiesta la conferma dell'annullamento, nella sede di merito, ed in esito ai provvedimenti cautelari adottati inaudita altera parte e confermati all'udienza del 27 febbraio 2023, del verbale del 23 gennaio 2023 della Commissione elettorale presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto, con cui è stata disposta e dichiarata l'incandidabilità dei ricorrenti e per l'effetto esclusi dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto per il quadriennio 2023/2026, convocate per i giorni 25/28 gennaio 2023, – di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché per l'accertamento, il riconoscimento e declaratoria del diritto dei reclamanti ad essere ammessi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto per il quadriennio 2023/2026.

# CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per i reclamanti Avv. Vincenzo Di Maggio e Pompeo Rosario Orlando, l'Avv. Carlo Panzuti, in sostituzione del Difensore, Avv. Daniele D'Elia, previa eccezione di difetto di legittimazione passiva dei componenti della Commissione elettorale e della Commissione stessa, nonché di inammissibilità dei reclami incidentali, ha concluso per l'accoglimento dei reclami.

Per i reclamanti Avv. Sebastiano Comegna e Donvito Paola Antonia, l'Avv. Loredana Ruscigno ha concluso per l'accoglimento dei reclami con condanna alle spese.

Per il COA di Taranto, l'Avv. Romano Cerquetti ha chiesto il rigetto dei reclami con condanna alle spese.

Per i controinteressati costituiti, quali Consiglieri eletti, Avv.ti Albano Giovanni, Sacco Daniele, Brunetti Luigia, Casiello Maria, Cigliola Giovanni, D'Errico Francesco, Todaro Fabrizio, Altamura Emanuele e Fischetti Francesca, i Difensori Avv.ti Fabrizio Nastri e Maria Casiello hanno concluso chiedendo il rigetto dei reclami con condanna alle spese.

Per l'Avv. Alfonso Favatà, componente della Commissione elettorale, il Difensore Avv. Fabrizio Nastri, in via principale ha concluso dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, pure ha concluso per il rigetto dei reclami con condanna alle spese.

L'Avv. Filippo Nastri, costituitosi in proprio e difeso da sé medesimo, ha concluso per il rigetto dei reclami, e per l'accoglimento del reclamo incidentale, con vittoria delle spese.

#### I. SVOLGIMENTO DEI GIUDIZI

I.I Si dà atto che, prima della discussione, le parti onerate, in adempimento all'ordinanza collegiale del 23 febbraio 2023, hanno provveduto al deposito delle notifiche ritualmente effettuate nei confronti dei controinteressati indicati nell'ordinanza stessa – e cioè a tutti gli Avvocati che hanno presentato la loro candidatura per il rinnovo del COA – e ciò ai fini dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.

**I.II** Si dà ancora atto che, pure prima della discussione, l'Avv. Fabrizio Nastri ha chiesto di conoscere la composizione del Collegio e, in esito, ha dichiarato di non avere motivi per proporre istanza di ricusazione di alcuno dei componenti il Collegio stesso.

**I.III** Si dà infine atto che gli Avv.ti Fabrizio Nastri e Romano Cerquetti hanno eccepito in udienza la mancanza di *potestas iudicandi* di questo Collegio, considerata la scadenza della consiliatura CNF 2019/2022 alla data del 31 dicembre 2022 e l'attuale regime di *prorogatio* delle funzioni del medesimo Ente, situazione che consentirebbe – secondo la prospettazione avanzata – soltanto la trattazione degli affari correnti e non anche l'esercizio dell'attività giurisdizionale.

Il PG, così come pure gli Avv.ti Panzuti e Ruscigno per i ricorrenti, hanno concluso per il rigetto dell'eccezione.

Il Collegio, riservatosi, riunito in camera di consiglio, ha in udienza rigettato l'eccezione, dando contestuale lettura dell'ordinanza che, richiamando Cass. Sez. Unite 6 novembre 2020, n. 24896, rende evidente come il riferimento al disbrigo degli affari correnti, consentito dall'art. 34, comma 1, legge 247/2012, al Consiglio in carica fino all'insediamento del Consiglio neo-eletto, si riferisca esclusivamente all'attività amministrativa propria del CNF e non riguardi l'attività giurisdizionale, così come è altrettanto evidente che la legittimazione dell'organo giudicante, per come condivisibilmente rilevato in udienza dal Procuratore Generale, trovi la sua fonte nel principio generale di immanenza della funzione giurisdizionale.

Il Collegio ha dunque disposto procedersi alla trattazione e alla discussione dei ricorsi.

Udita la relazione del Consigliere Avv. Giuseppe Gaetano lacona;

inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei reclami principali e l'annullamento degli atti impugnati, nonché il rigetto dei reclami incidentali;

Osserva il Collegio.

#### II. IN FATTO

Il contenzioso oggetto di scrutinio concerne le elezioni per il rinnovo del COA di Taranto per il quadriennio 2023/2026 e l'esito delle stesse.

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti adottati dalla Commissione elettorale all'uopo nominata dal COA di Taranto con i quali è stata dichiarata la loro incandidabilità e/o ineleggibilità per la pretesa violazione del divieto del terzo mandato consecutivo, a mente dell'art. 3, co. 3 e 4, della Legge 12 luglio 2017 n. 113.

Deducevano di aver ricoperto in passato la carica di Consiglieri del COA di Taranto per due mandati consecutivi, l'ultimo dei quali nella Consiliatura 2015/2018, la cui durata era stata ex lege prorogata in virtù dell'art. 11 quinquies D.L. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019, a mente del quale «per il rinnovo dei consigli degli ordini degli avvocati scaduti il 31/12/2018 l'assemblea, di cui all'art. 27, co. 4, secondo periodo della legge 31 dicembre 2012 n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019».

In applicazione di tale disposizione, l'assemblea per il rinnovo del COA di Taranto – Consiliatura 2019/2022 - si teneva nel mese di maggio 2019.

Deducevano, altresì, che nessuno dei reclamanti aveva presentato la propria candidatura e, conseguentemente, partecipava alle elezioni per il rinnovo del COA di Taranto per tale consiliatura 2019/2022.

Anzi, tra i reclamanti, l'Avv. Vincenzo Di Maggio deduceva di aver rassegnato le proprie dimissioni dal COA di Taranto già nel mese di marzo 2019, in seguito alla elezione quale Consigliere del CNF per il distretto di Lecce per la consiliatura 2019/2022.

Rappresentavano ancora i reclamanti come la Commissione elettorale che, dapprima, ne aveva escluso la candidatura - salvo poi ammetterla in virtù della tutela cautelare ottenuta dal CNF inaudita altera parte - all'esito delle operazioni di voto non si limitava a prendere atto degli eletti che avevano riportato il maggior numero di voti ed alla loro proclamazione, ma, nuovamente riunitasi, con verbale provvedimento del 28 gennaio 2023, oggi oggetto di scrutinio, dichiarava ineleggibili gli Avv.ti Vincenzo Di Maggio, Rosario Pompeo Orlando, Sebastiano Comegna e Paola Antonia Donvito, «in ragione delle stesse motivazioni poste a fondamento del (già espresso) giudizio di incandidabilità e, cioè ai sensi dell'art. 3, co. 3, terzo periodo, legge n. 113/2017», dal momento che la Commissione non riteneva trascorso per i reclamanti «...un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato...».

Conseguentemente, la Commissione dichiarava eletti per scorrimento della graduatoria elettorale i candidati primi dei non eletti.

Nello specifico, i fatti e gli atti del giudizio vanno così ricostruiti.

Con i primi reclami ex art. 28 e 36 Legge 247/2012, e contestuali ricorsi ex artt. 700 e 669 ter c.p.c., del 24 gennaio 2023, i ricorrenti hanno chiesto nei confronti della Commissione elettorale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, "l'annullamento", previa sospensione con provvedimento inaudita altera parte, del verbale della Commissione elettorale nella parte in cui venne disposta la loro incandidabilità per la pretesa violazione del divieto del terzo mandato consecutivo, chiedendo che, in via cautelare, venisse ordinato l'inserimento della loro candidatura nel medesimo ordine di presentazione, nonché l'esclusione dalla Commissione elettorale, per conflitto di interesse, dei componenti Antonvito Altamura, Alfonso Favatà e Fabrizio Nastri.

Con decreti *inaudita altera parte* del 24 gennaio 2023, il CNF accoglieva in parte le richieste, disponendosi, nello specifico, l'immediata ammissione della candidatura dei ricorrenti e la fissazione dell'udienza del 27 gennaio 2023 ai fini della conferma, modifica o revoca dei provvedimenti cautelari. In detta udienza, nel contraddittorio delle parti, Questo Collegio ha confermato con ordinanza i decreti già emessi *inaudita altera parte* in data 24 gennaio 2023. Con successivi rituali reclami, iscritti ai nn. 43, 44, 45 e 52 2023 R.G., gli stessi ricorrenti chiedevano poi l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia, del successivo provvedimento-verbale del 28 gennaio 2023 della Commissione elettorale presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto, che li dichiarava ineleggibili, chiedendo che venissero proclamati eletti, in ragione del risultato elettorale conseguito, in luogo dei candidati illegittimamente dichiarati eletti.

Assumevano i ricorrenti, infatti, che, in esito allo svolgimento della competizione elettorale, avevano conseguito i seguenti voti, collocandosi utilmente in graduatoria ai fini della loro elezione:

Avv. Vincenzo Di Maggio 663

Avv. Paola Antonia Donvito 613

Avv. Rosario Pompeo Orlando 569

Avv. Comegna Sebastiano 351, collocatosi in posizione non utile ai fini della elezione, salvo scorrimento della graduatoria oggetto di impugnazione.

Assumevano ancora che, tuttavia, dopo lo scrutinio, la Commissione elettorale, con provvedimento-verbale del 28 gennaio 2023, oggetto di giudizio, dichiarava ineleggibili gli stessi Avv.ti Di Maggio Vincenzo, Donvito Paola Antonia, Orlando Rosario Pompeo e dava atto della ineleggibilità dell'Avv. Comegna Sebastiano, richiamando le stesse motivazioni già adottate a fondamento del giudizio di incandidabilità con il provvedimento del 23 gennaio 2023, parimenti oggetto di ricorso.

Con i successivi ricorsi iscritti ai nn. 66, 67, 70 e 78/2023 R.G, i ricorrenti hanno chiesto, in esito ai ricorsi ex art. 700 c.p.c. ed ai conseguenti provvedimenti interinali adottati *ante causam*, l'annullamento nel merito del provvedimento di incandidabilità adottato dalla Commissione elettorale con verbale del 23 gennaio 2023 e la dichiarazione del proprio diritto di essere ammessi alla competizione elettorale.

#### III. MOTIVI DI RECLAMO

# A) RECLAMI NN. 43, 44, 45 E 52/2023 R.G.

- **1.** I reclami nn. 43, 44, 45 e 52/2023 R.G., che concernono la dichiarazione di ineleggibilità, si affidano ai seguenti motivi, di tenore analogo nei ricorsi di tutti i ricorrenti:
- 1) violazione ed elusione dei decreti cautelari del Presidente del CNF violazione di legge ed eccesso di potere.

Con il suddetto motivo si lamenta come la Commissione elettorale abbia eluso i provvedimenti cautelari adottati, disattendendone la natura cogente, in quanto se, da un lato, ha ottemperato all'ordine di ri-ammissione della candidatura dei reclamanti, d'altro lato ha dichiarato la ineleggibilità degli stessi «in ragione delle stesse motivazioni poste a fondamento del (già espresso) giudizio di incandidabilità, cioè ai sensi dell'art. 3, comma 3, terzo periodo, Legge 113/2017».

2) violazione di legge per falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 3, 8, 9 e 15 della legge n. 113/2017 – carenza di potere e mancanza di funzione a dichiarare la ineleggibilità.

Nella sostanza, si lamenta come la Commissione abbia travalicato i propri compiti, non limitandosi alla sola funzione di certificazione dei risultati, ma attribuendosi anche quello di verificare e dichiarare la eventuale ineleggibilità dei candidati, con conseguente illegittimità della declaratoria di ineleggibilità.

3) violazione ex art. 6 bis legge n. 241/90 – violazione e/o falsa applicazione art. 3 legge n. 241/90 – eccesso di potere per ingiustizia manifesta e difetto assoluto di istruttoria – sviamento di potere – violazione di legge per falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 9 e 15 della legge 113/2017 – violazioni dei principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali.

Con il suddetto motivo di gravame i ricorrenti eccepiscono il conflitto di interessi, tanto attuale che potenziale, ex art. 6 *bis* Legge n. 241/90, degli Avvocati Antonvito Altamura, peraltro Presidente della Commissione elettorale, in ragione della candidatura del proprio fratello e socio di capitali dello "Studio Legale Altamura", Avvocato Altamura Emanuele; dell'Avvocato Alfonso Favatà, in considerazione della candidatura dell'Avvocato Nestore Thiery, socio ed amministratore con lui dell'organismo di mediazione denominato "Camera

di Conciliazione Italiana"; dell'Avvocato Fabrizio Nastri, in ragione della candidatura dell'Avvocato Maria Casiello, socia con lui dell'associazione professionale "Libera Avvocati", collega di studio e convivente.

Si lamenta, altresì, come peraltro, nella votazione suddetta, finita in parità, abbia prevalso il voto del Presidente Altamura, e ciò in assenza di una norma specifica che ciò consentisse, e senza che possa conferire legittimità all'operato il deliberato, adottato nell'occasione arbitrariamente dalla stessa Commissione, che ha ritenuto, con il voto contrario di altri componenti, «che il voto del Presidente, in caso di parità, debba avere prevalenza».

4) violazione di legge per falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 3, comma 3, periodi secondo e terzo, della legge n. 113/2017 – erronea presupposizione di fatto e di diritto – eccesso di potere in riferimento alla posizione dei candidati avv.ti Di Maggio, Donvito, Orlando e Comegna.

Con il quarto motivo, viene censurata nel merito la decisione della Commissione elettorale, della quale si è eccepita la incompetenza funzionale, per l'erroneità della interpretazione delle norme in tema di divieto del terzo mandato consecutivo, richiamando, nel contesto del motivo stesso, il principio di diritto sancito da Cass. Sez. Unite 8566/2021, che adotta una interpretazione in senso oggettivo del mandato, facendolo coincidere con la durata legale della consiliatura, e non quella estensiva, dipendente da variabili connesse alla fissazione delle elezioni per il rinnovo del COA in concreto, e della irrilevanza, ai fini del computo dei mandati, di quelli di durata infrabiennali.

5) violazione di legge per falsa ed erronea interpretazione dell'art. 3, comma 3, periodi secondo e terzo, in combinato disposto con il comma 4 della legge n. 113/2017 – erronea presupposizione di fatto e di diritto – eccesso di potere in riferimento alla posizione dei candidati Avv.ti De Franco, Macrì e Thiery.

Con tale motivo, proposto solo dall'Avv. Vincenzo Di Maggio, si lamenta la illegittimità della dichiarazione di ineleggibilità degli Avv.ti Adriano De Franco, Giuseppe Macrì e Nestore Thiery, il mandato dei quali era di certo di durata infrabiennale, in quanto avrebbe errato la Commissione elettorale a non tener conto del quarto comma dell'art. 3 Legge 113/2017, il quale prevede espressamente «che dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3».

2. In tali giudizi, presentava deduzioni scritte ex art. 59 comma 5 R.D. 37/1934 il COA di Taranto, con note del 18 febbraio 2023, con le quali eccepiva la violazione del contraddittorio per mancata citazione in giudizio dei singoli componenti della Commissione elettorale e la violazione dei termini a comparire, chiedendo dunque il differimento dell'udienza di discussione.

**3.** Presentava altresì note scritte, in data 16 febbraio 2023, l'Avv. Fabrizio Nastri, già componente della Commissione elettorale, che pure eccepiva la violazione del contraddittorio e del litisconsorzio processuale per omessa notifica a tutti i componenti della Commissione elettorale e del termine di comparizione ex art. 61 secondo comma R.D. 37/1934, chiedendo parimenti il differimento dell'udienza di discussione.

Ha sostenuto il deducente che, sebbene fossero cessate le funzioni della Commissione elettorale, peraltro priva di autonoma personalità giuridica, doveva riconoscersi il diritto di difesa di ogni componente della Commissione stessa, nei cui confronti era stata invece omessa la notifica della fissazione dell'udienza.

- **4.** Ed ancora, presentava deduzioni scritte, di pari data 16 febbraio 2023, anche l'Avv. Maria Casiello, Consigliera eletta, che, negli stessi termini, eccepiva la violazione del contraddittorio e del litisconsorzio processuale, per omessa notifica ai componenti della Commissione elettorale, cui già il ricorso, in data 7 febbraio 2023, era stata notificato, nonché la violazione dei termini ex artt. 59 e segg. R.D. 37/1934, chiedendo pure il differimento dell'udienza di comparizione.
- **5.** Nei suddetti giudizi, provvedevano poi alla costituzione formale, in data 22 febbraio 2023, gli Avv.ti Albano, Sacco e Brunetti, quali Consiglieri eletti, proponendo, a loro volta, reclamo incidentale condizionato, affinché, in caso di declaratoria di nullità del provvedimento impugnato dai reclamanti, venisse accertata e dichiarata l'ineleggibilità ai sensi dell'art. 3 comma 3, secondo e terzo periodo della Legge n. 113/2017, dei ricorrenti Avvocati Di Maggio, Orlando, Donvito e Comegna.

In particolare, tutti eccepivano la violazione dei termini processuali, la inammissibilità del procedimento ex art. 700 c.p.c., nell'ambito del procedimento di reclamo ex art. 36 Legge 247/2012 avverso il verbale di proclamazione degli eletti, nonché, nel merito, contestavano le pretese dei ricorrenti, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

- **6.** Parimenti si costituiva l'Avv. Fabrizio Nastri, nella qualità di componente della Commissione elettorale e quale semplice iscritto al COA, chiedendo il rigetto del reclamo e proponendo, a sua volta, reclamo incidentale condizionato, volto alla declaratoria di ineleggibilità dei reclamanti.
- **7.** Anche il COA di Taranto, in data 22 febbraio 2023, si costituiva formalmente, eccependo la violazione dei termini, e chiedendo, nel merito, dichiararsi l'inammissibilità dei reclami degli Avv.ti Di Maggio, Orlando, Donvito e Comegna.
- **8.** Ed ancora, in data 23 febbraio 2023 si costituivano gli Avv.ti Giovanni Cigliola, Maria Casiello, Francesco D'Errico, Fabrizio Todaro, Emanuele Altamura e Francesca Fischetti, quali Consiglieri eletti, chiedendo il differimento dell'udienza onde garantire il rispetto dei

termini a comparire, nonché, nel merito, la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto dei reclami elettorali, spiegando altresì reclamo incidentale condizionato all'annullamento dell'atto gravato.

### B) RECLAMI N. 66, 67, 70 E 78/2023 R.G.

**9.** Quanto invece ai procedimenti nn. 66, 67, 70 e 78/2023 R.G., relativi al c.d. *merito cautelare*, venivano articolati i seguenti motivi di ricorso, in parte coincidenti con quelli *supra* esposti.

# E precisamente:

1) violazione ex art. 6 bis legge n. 241/90 – violazione e /o falsa applicazione art. 3 legge n. 241/90 – eccesso di potere per ingiustizia manifesta e difetto assoluto di istruttoria – sviamento di potere – violazione di legge per falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 9 e 15 della legge 113/2017 – violazione dei principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali.

Il suddetto motivo di gravame è del tutto coincidente con quello *supra* esposto articolato al n. 3 dei reclami proposti avverso il verbale di proclamazione degli eletti cui, pertanto, si rimanda.

2) violazione di legge per falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 3 comma 3, periodi secondo e terzo, della legge n. 113/2017 – erronea presupposizione di fatto e diritto – eccesso di potere in riferimento alla posizione dei candidati avv.ti Di Maggio, Donvito, Orlando e Comegna.

Anche tale motivo è analogo a quello proposto *sub* n. 4 dei reclami proposti avverso il verbale di proclamazione degli eletti.

I ricorrenti hanno chiesto pure la condanna alle spese, in solido, delle parti reclamate.

- **10.** Nei suddetti giudizi, in data 17/18 febbraio 2023, il COA di Taranto e l'Avv. Fabrizio Nastri depositavano proprie deduzioni ex art. 59 comma 5 R.D. 37/1934, eccependo la violazione del contraddittorio e del litisconsorzio processuale, nonché la violazione dei termini a comparire di cui agli artt. 59, 60 e 61 R.D. 37/1934.
- **11.** Successivamente, in data 22 febbraio 2023, si costituivano formalmente gli Avv.ti Nastri, Albano, Sacco e Brunetti, sostenendo la violazione dei termini processuali, l'inammissibilità dei reclami ai sensi dell'art. 28 Lex 247/2012, l'improcedibilità dei reclami stessi per mancata produzione del provvedimento impugnato, la cessazione della materia del contendere, attesa la eccepita superfluità dei reclami *sub* n. 66, 67, 70 e 78/2023, considerato come i decreti interinali avessero consentito già ai ricorrenti il conseguimento del "*bene della vita*" chiesto, *id est* esercitare il proprio diritto di elettorato passivo.

Chiedevano, nel merito, il rigetto dei ricorsi avversari, riportandosi alle conclusioni già formulate nelle comparse di costituzione depositate nei ricorsi n. 43, 44, 45 e 52/2023 R.G. **12.** Anche il COA di Taranto si costituiva formalmente il successivo 22 febbraio 2023, tramite deposito di memorie integrative, eccependo la violazione dei termini procedimentali, la inammissibilità del reclamo per tardività, nonché la inammissibilità ai sensi dell'art. 28 Legge 247/2012, ed ancora l'improcedibilità per mancata produzione del provvedimento impugnato e, infine, la cessazione della materia del contendere.

# IV. LA RIUNIONE DEI GIUDIZI E L'ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

- 1. All'udienza del 23 febbraio 2023, con ordinanza di pari data, il Collegio, «*rilevata la sussistenza di connessione oggettiva e soggettiva relativa ai ricorsi pendenti sub n. 43/23, n. 70/23, n. 44/23, n. 78/23, n. 67/23, n. 45/23 e 66/23»*, disponeva la riunione dei procedimenti *sub* n. 70/23, n. 44/23, n. 78/23, n. 52/23, n. 67/23, n. 67/23, n. 45/23 e 66/23 al procedimento *sub* n. 43/23 ed ordinava altresì, per i motivi addotti nell'ordinanza stessa, ai reclamanti principali ed incidentali di notificare i reclami e gli atti ad essi relativi a tutti gli Avvocati che avevano presentato la propria candidatura per l'elezione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto per la consiliatura 2023/2026, per come indicati dal verbale della Commissione elettorale del 23 febbraio 2023, entro il 2 marzo 2023, fissando l'udienza di discussione per il 23 marzo 2023.
- 2. In data 22 marzo 2023, nell'imminenza quindi dell'udienza di discussione, si costituiva ancora l'Avv. Alfonso Favatà, a ministero dell'Avv. Fabrizio Nastri, eccependo «la mancanza, allo stato attuale, della potestas iudicandi del Collegio», in quanto «nell'attesa dell'insediamento del nuovo CNF, gli attuali Consiglieri, ex art. 34, comma 1, Legge 247/2012, devono limitarsi al disbrigo degli affari correnti, ritenendo il deducente l'attività giurisdizionale certamente e fortemente caratterizzata da ampia discrezionalità, come tale non rientrante nella accezione disbrigo affari correnti».

L'Avv. Favatà negava inoltre la propria legittimazione passiva, in quanto mero componente della Commissione elettorale, ed in subordine, nel merito, negava la sussistenza di qualsiasi conflitto di interesse, chiedendo il rigetto dei reclami e la condanna dei reclamanti alle spese di lite.

Ciò premesso, osserva ancora il Collegio

#### **IN DIRITTO**

**1.** In via preliminare va ribadita la giurisdizione esclusiva di questo Giudice in ordine agli atti ed alle operazioni elettorali oggetto dei reclami.

Il CNF, infatti, ha giurisdizione speciale ed esclusiva, comprensiva dell'immanente e funzionale potere cautelare, in materia elettorale forense ex art. 6 D.Lgs. n. 382/1944 ed art. 28 comma 12 Legge 247/2012.

Si veda, al riguardo, Cass. Sez. Unite 4 febbraio 2021 n. 2603, che richiama le precedenti conformi, in ordine alla giurisdizione omnicomprensiva del CNF, non limitata all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti, ma estesa a tutti gli atti del procedimento elettorale, come pure non limitata ai COA, ma comprensiva, altresì, dell'impugnativa degli atti relativi alle elezioni dei CDD e dei CPO, escludendo, così, l'attribuzione ad altra giurisdizione.

- **1.1.** Deve altresì confermarsi il rigetto dell'eccezione di difetto di *potestas iudicandi* in capo a questo Collegio, con riferimento al principio di diritto espresso da Cass. Sez. Unite n. 24896/2020, ed al principio generale di immanenza della funzione giurisdizionale (v. *supra* punto I.III)
- **1.2.** Sempre in via preliminare, superata deve ritenersi l'eccezione di mancato rispetto dei termini di comparizione prescritti dagli artt. 59, 60 e 61 R.G. n. 37/1934 peraltro non applicabili al giudizio elettorale (cfr. Cass. Civ. S.U. sent. 4 febbraio 2021 n. 260) considerato che, con ordinanza collegiale del 23 febbraio 2023, è stata disposta nuova udienza per la data del 23 marzo 2023, così garantendosi, in ogni caso, il diritto di difesa.
- **1.3.** Sempre in via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione relativa alla integrità del contraddittorio, per la mancata chiamata in giudizio e/o per la mancata comunicazione delle date d'udienza alla Commissione elettorale e ai singoli componenti della stessa.

Infatti, per costante giurisprudenza, «Nei giudizi elettorali la qualità di parte pubblica necessaria (passivamente legittimata) non spetta agli organi straordinari a carattere temporaneo preposti al compimento delle operazioni, destinati a sciogliersi subito dopo la definizione del procedimento, ma compete esclusivamente all'ente interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell'annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti» (in questo senso, cfr. per tutte, Cons. Stato 6526/2010; conforme, da ultimo, T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 20/01/2022, n. 51).

Inoltre, le S.U., con specifico riferimento al giudizio sulle elezioni dei COA, hanno a più riprese statuito che la qualità di parte necessaria spetta, al Consiglio dell'Ordine e «a tutti e soltanto ai soggetti che possono vantare un interesse diretto al rigetto del reclamo», interesse consistente nell'incisione della sentenza sulla propria situazione giuridica soggettiva. Per tale ragione deve negarsi la legittimazione passiva sostanziale della Commissione elettorale, organo temporaneo non munito di personalità giuridica rispetto a

quella del COA, e quella dei singoli componenti della Commissione medesima, con esclusione, quindi, della necessità di integrazione del contraddittorio.

Non rileva a questo proposito neppure il rilievo dell'Avv. Nastri secondo il quale il riferimento a proprie vicende personali e la richiesta condanna alle spese avanzata dai reclamanti lo renderebbe parte necessaria del giudizio. Anche su tale aspetto, la giurisprudenza amministrativa è chiara nel ritenere che sia soltanto l'ente istituzionale cui si imputa il risultato elettorale «a subire eventuali effetti negativi della condotta posta in essere da organi non incardinati nel proprio apparato organizzativo, sopportandone le conseguenze negative, anche di carattere economico, scaturenti dall'illegittimità dei risultati delle elezioni». L'oggetto di questo giudizio, infatti, non riguarda in alcun modo la responsabilità dei componenti della Commissione elettorale, questione sulla quale, oltretutto, questo giudice sarebbe privo di giurisdizione.

Va accolta, pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'Avv. Alfonso Favatà, che ha dichiarato di agire solo nella qualità di componente della Commissione, del quale si dispone l'estromissione dal giudizio; rimane ferma, al contrario, la legittimazione dell'Avv. Fabrizio Nastri, quale iscritto all'Ordine circondariale, e che, peraltro, ha spiegato reclamo incidentale.

Per le ragioni finora espresse, attesa la domanda proposta dai reclamanti principali di annullamento di tutti gli atti della Commissione elettorale perché assunti da componenti in conflitto di interessi, il Collegio ha ritenuto di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei partecipanti alla competizione elettorale per il rinnovo del COA, in quanto tutti potenzialmente incisi in via diretta dalla decisione di questo Giudice.

- **1.4.** In via preliminare, inoltre, va rigettata l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità dei reclami per mancata produzione dei provvedimenti impugnati, *i.e.* i verbali del 23 gennaio e del successivo 28 gennaio della Commissione elettorale, considerato che gli stessi risultano indicati nei reclami e regolarmente depositati in uno agli stessi.
- **1.5.** Infine, va rigettata l'eccezione di difetto di interesse relativamente ai reclami proposti nel merito avverso il verbale di ammissione alle candidature del 23 gennaio 2023.

Al contrario di quanto ritenuto dai controinteressati, in capo ai reclamanti permane l'interesse ad una decisione che – a differenza del provvedimento di urgenza già ottenuto – sia idonea a costituire cosa giudicata.

2. Quanto al merito dei reclami, va, per priorità, anche logica, esaminato il motivo comune a tutti i reclami – che fonda la prima domanda avanzata – con la quale è stata eccepito e chiesto l'annullamento di tutti gli atti adottati dalla Commissione elettorale per violazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, in tema di conflitto di interessi, quindi tanto di quello

del 23 gennaio 2023 (dichiarazione di incandidabilità), quanto di quello del 28 gennaio 2023, con il quale i ricorrenti sono stati dichiarati ineleggibili.

Tale norma, valevole per tutti i procedimenti amministrativi — e certamente applicabile alla fattispecie in esame, considerata la natura di enti pubblici non economici dei COA — prevede che «il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale». Per costante giurisprudenza amministrativa, la partecipazione alle deliberazioni di un organo collegiale di un componente in conflitto di interessi «oltre che configurare violazione delle norme legislative e regolamentari, si traduce in una violazione del principio di imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), incidendo conseguentemente sulla legittimità della intera procedura» (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, 2 maggio 2022, n. 3417).

- 2.1. Nel caso di specie, i reclamanti hanno denunciato il suddetto vizio sotto un duplice profilo: da un lato, in quanto la Commissione elettorale composta da un numero pari di componenti ha fatto prevalere nelle votazioni, conclusesi in parità, il voto del suo Presidente, pur in assenza di una specifica previsione di legge, tanto più che del Presidente è stata denunciata la posizione di conflitto, in ragione della candidatura del proprio fratello, e, dall'altro lato, in quanto, ad avviso dei reclamanti, tre componenti della Commissione versavano in situazione di conflitto di interesse, essendo soci, parenti o conviventi di candidati.
- **2.2.** La censura stessa, rimasta impregiudicata in sede di pronuncia cautelare *ante causam*, e qui oggetto di scrutinio, appare fondata.

Orbene, ritiene questo Collegio che ricorra, nella fattispecie, una situazione di incompatibilità, non solo potenziale, di interessi di alcuni componenti della Commissione che ne sostanzia il conflitto.

È risultato, infatti, *ex actis* che il Presidente della Commissione elettorale, Avvocato Antonvito Altamura, il cui voto la stessa Commissione ha ritenuto prevalente, dato il risultato di parità, per l'adozione dei provvedimenti di incandidabilità e/o ineleggibilità abbia agito in manifesto posizione di conflitto di interessi, considerata la candidatura alle elezioni dell'Avvocato Emanuele Altamura, fratello e socio di Studio.

È risultato, altresì, senza che vi siano state contestazioni in punto di fatto specifiche, che il componente della Commissione, Avvocato Alfonso Favatà, fosse in posizione di conflitto di interessi in ragione della candidatura dell'Avvocato Nestore Thiery, suo socio e co-amministratore dell'organismo di mediazione "Camera di Conciliazione Italiana", ed è

risultato ancora come l'Avvocato Fabrizio Nastri, pure componente della Commissione, abbia agito in conflitto di interessi in ragione della candidatura dell'Avvocato Maria Casiello, socia e collega di Studio, nonché convivente, come comprovato da certificazione anagrafica non contestata.

I legami rappresentati costituiscono manifestazioni tipiche del conflitto di interessi, non a caso rientranti tra quelle che l'art. 7 dei Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che completa e dettaglia il disposto dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990) indica come fonte di obbligo di astensione.

Ne deriva come i suddetti componenti della Commissione, per il conflitto di interessi esistente per via delle loro relazioni con alcuni dei candidati, avessero l'obbligo nell'attività di valutazione delle candidature, connotata peraltro da discrezionalità, di segnalare la situazione di conflitto ed astenersi dalla partecipazione al procedimento ed alla votazione dei provvedimenti poi reclamati.

Ciò è tanto più vero in considerazione della circostanza, che pure risulta dagli atti, che, in occasione della riunione del 23 gennaio 2023, avente ad oggetto l'ammissione delle candidature presentate, altro componente sottoponeva alla Commissione proprio la questione del conflitto di interesse degli Avvocati Altamura e Nastri, in ragione dei rapporti familiari e professionali con alcuni dei candidati, producendo, all'uopo, il parere ANAC, A.G. 11/2015/AC e la delibera ANAC del 15 gennaio 2020, con la quale l'Autorità ha ritenuto applicabile l'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 a tutti gli organi amministrativi (cfr. punto 1 del verbale impugnato), senza che la Commissione si pronunciasse sulla questione e senza che i componenti in conflitto si astenessero.

**2.3.** Infondate appaiono al riguardo le difese svolte da alcuni dei controinteressati intese a negare la situazione di conflitto.

In particolare, priva di pregio appare la eccezione di inammissibilità della censura per la mancata previa impugnazione della delibera di nomina della Commissione elettorale, considerato che oggetto del giudizio è piuttosto l'operato in concreto della Commissione, cioè la legittimità dei provvedimenti adottati, e quindi, nello specifico, la sussistenza o meno di una ipotesi di conflitto di interessi nel procedimento, come denunziata dai reclamanti, che possa comportare l'invalidità degli stessi, destinata a refluire sull'atto finale e su quelli che ne conseguono.

È, peraltro, orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la nomina di una Commissione con compiti di valutazione non produce un effetto lesivo immediato, costituendo atto endoprocedimentale, potendo, tale nomina, essere legittimamente impugnata nel momento in cui si esaurisce il procedimento amministrativo e diviene

compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 giugno 2019, n. 3750).

Nel caso di specie, la censura dei reclamanti attiene alla dedotta violazione dell'obbligo di astensione che costituisce l'oggetto della decisione.

Parimenti, privo di pregio è il riferimento dei controinteressati al regolamento adottato dal COA di Taranto per i procedimenti amministrativi di propria competenza che attribuisce valore doppio al voto del Presidente del COA, essendo chiaro come il regolamento stesso non possa applicarsi alla Commissione elettorale ed al procedimento elettorale, notoriamente alieno ad interpretazioni analogiche e/o estensive che comprimano i diritti di elettorato sottesi, e che, anzi, non risulta compreso nell'elenco tassativo delle materie ed attività cui è applicabile.

**2.4.** Peraltro, si aggiunga come, nel caso di specie, le delibere oggetto di scrutinio sono autonomamente annullabili anche per altri profili, attesi i vizi ulteriori ed autonomi delle stesse, per come denunciati dai ricorrenti con motivi che, anche *in parte qua*, meritano accoglimento.

Tali vizi, con riferimento specifico al verbale di proclamazione degli eletti, consistono nella reiterata valutazione di ineleggibilità fatta dalla Commissione in evidente contrasto con l'ordine cautelare di questo Collegio, nonché nella violazione in cui è incorsa la Commissione, laddove la stessa ha esercitato poteri valutativi in sede di verifica dei risultati elettorali e di proclamazione degli eletti, che le erano espressamente preclusi dalle norme di riferimento della legge n. 113/2017, con violazione palese, nello specifico, dell'art. 15, co. 4, 5, 6 e 7 della legge stessa, che limita i poteri della Commissione, dopo l'effettuazione dello scrutinio, alla mera predisposizione della graduatoria, nonché alla dichiarazione del risultato ed alla conseguente proclamazione degli eletti in base al numero dei voti riportati e, in caso di parità, al criterio dell'anzianità.

2.5. Nella evidenziata situazione di conflitto di alcuni dei suoi componenti, resa manifesta dalla illegittima attribuzione di valore doppio al voto del Presidente, in virtù del richiamo al un Regolamento del COA, peraltro inapplicabile, ed in eccesso palese di potere, la Commissione elettorale, inoltre, ha deliberato, in violazione di legge, dapprima l'incandidabilità e, successivamente, la ineleggibilità dei reclamanti per la pretesa violazione del divieto del terzo mandato, non considerando come gli stessi non abbiano partecipato alla Consiliatura 2019/2022, in tal modo interrompendo la consecutività dei mandati rilevanti ai fini del divieto previsto dalla Legge n. 113/2017, per come interpretata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 173/2019.

Né meritevole di pregio giuridico è il riferimento, in proposito, effettuato in verbale dalla Commissione elettorale, e richiamato da tutti i controinteressati costituiti, all'insufficienza del tempo trascorso dalla conclusione della Consiliatura 2015/2018 alla data di verifica delle candidature per la Consiliatura 2023/2026.

Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel valutare la possibilità di ricandidatura prevista dal comma 3, della Legge n. 113/2017, hanno statuito nel senso che non può aversi riguardo alla durata che in concreto ha avuto la Consiliatura, bensì, in primo luogo a) a quella legale quadriennale, e, in secondo luogo b) a quella effettiva nelle ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio per commissariamento.

Nel caso di specie, la Consiliatura 2019/2022 del COA di Taranto ha avuto durata legale quadriennale – prorogata ex lege – con la conseguenza che la stessa ricade pienamente nella nozione «in chiave oggettiva del termine mandato» offerta dalla Corte per «sottrarre la norma al pericolo di elusioni» ed escludere «che il giudizio in merito alla rieleggibilità dell'ex Consigliere possa essere condizionata da variabili non preventivabili quali [...] il differimento delle elezioni ovvero la maggiore sollecitudine degli organi consiliari nel procedere all'espletamento dell'iter per l'avvicendamento degli organi elettivi» (Cass. S.U. n. 8566/2021, punti 4.9 e 4.10 della motivazione).

**3.** Date le superiori premesse, ed affermata l'esistenza del conflitto di interessi palesata dai motivi richiamati, quanto agli effetti, osserva il Collegio come pacificamente l'adozione dell'atto in situazione di conflitto integri l'ipotesi del vizio di violazione di legge, con conseguente annullabilità dell'atto stesso.

Nel caso di specie, tale annullamento non può che concernere, nella loro interezza, entrambi gli atti illegittimamente adottati dalla Commissione con il voto decisivo dei componenti incompatibili, e si riflette, per illegittimità derivata, su tutti gli atti successivi.

Come già ricordato, l'inosservanza del dovere di astenersi in presenza di situazioni di conflitto di interesse, oltre che configurare un obbligo di legge, si traduce in una violazione del principio di imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), che inficia *tutte* le valutazioni espresse dall'organo nonché gli atti successivi che ivi trovano presupposto.

La «portata immediatamente caducante rispetto agli atti successivamente adottati», che nei primi hanno il loro fondamento indefettibile, non necessita, peraltro, la proposizione di una impugnazione "ad hoc", salvo che per far valere ipotetici vizi di illegittimità ad essi propri e non derivati (così, da ultimo, TAR Lazio, Sez. III, 28 marzo 2019, n. 4151 con riferimento ad una graduatoria di concorso rispetto alla successiva immissione in ruolo).

Il motivo di gravame, comune ai reclami riuniti, merita quindi, per quanto sopra, accoglimento pieno, dovendo, di conseguenza, rigettarsi ogni contraria eccezione ed istanza, e pertanto pronunciarsi l'annullamento integrale per violazione di legge:

- del verbale del 23 gennaio 2023 con il quale la Commissione elettorale presso il COA di Taranto ebbe a valutare le cinquantasette candidature presentate ed all'esito ebbe a dichiarare i reclamanti stessi incandidabili perché parimenti viziato da violazione di legge.
- del provvedimento-verbale del 28 gennaio 2023 tanto nella parte in cui i reclamanti Avv.ti Vincenzo Di Maggio, Rosario Pompeo Orlando, Sebastiano Comegna e Paola Antonia Donvito sono stati dichiarati ineleggibili, quanto nella connessa parte dispositiva di proclamazione degli eletti.
- Infine, deve pronunciarsi la nullità per illegittimità derivata di tutti gli atti successivi a quelli annullati.
- **4.** L'annullamento in parola non ha però effetti sugli atti precedenti e, segnatamente, sulla delibera di indizione delle elezioni del COA, sull'invito a presentare candidature e sulla conseguente presentazione delle stesse.

Discorso differente va condotto con riferimento alla delibera del COA di designazione della Commissione elettorale, atteso che, in casi analoghi a quello in esame, la giurisprudenza ha ritenuto indispensabile, a tutela dei principi di trasparenza ed imparzialità che debbono caratterizzare l'azione amministrativa, che la rinnovazione della procedura valutativa – *i.e.* nel caso oggetto di questo giudizio, dunque, quella di ammissibilità delle candidature – sia demandata ad una Commissione in diversa composizione rispetto a quella che ha assunto le delibere oggetto di annullamento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. n. 3417/2022 del 2 maggio 2022, in materia di concorsi pubblici e, nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4830/2018 del 6 maggio 2018, e Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 6299/2018 del 7 novembre 2018, in materia di commissione di gara).

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che «...ogni qualvolta emergano elementi che siano idonei, anche soltanto sotto il profilo potenziale, a compromettere il ruolo di garante di imparzialità delle valutazioni affidato all'organo nominato, la semplice sostituzione di un componente [...] debba ritenersi né ammissibile né consentita, in particolare nelle ipotesi in cui la Commissione abbia già operato [...]. Ciò in quanto il rischio che il ruolo e l'attività del commissario in conflitto di interessi possa aver inciso anche nei confronti degli altri commissari [...], influenzandoli verso un determinato esito valutativo, impedisce la sua semplice sostituzione ed implica la decadenza e la necessaria sostituzione di tutti i componenti [...] che garantisce maggiormente il rispetto del principio di trasparenza nello svolgimento dell'attività amministrativa» (così, Consiglio di Stato n. 6299/2018 cit., che

richiama il principio di diritto affermato da Consiglio di Stato n. 4830/2018 in materia di conflitto di interessi).

Tali principi, del tutto condivisibili, sono confacenti al caso oggetto di scrutinio – ove ricorre una situazione di conflitto di interessi tra componenti della Commissione elettorale che ha già operato e taluni dei candidati parenti, soci o sodali – e, pertanto, nel dare attuazione al decisum di Questo Collegio, il COA di Taranto, attualmente in carica, dovrà provvedere affinché la valutazione delle cinquantasette candidature già presentate sia demandata ad una Commissione in diversa composizione, che dovrà procedere ad una nuova valutazione di ammissibilità.

**5.** L'accoglimento dei reclami avverso il verbale di proclamazione degli eletti impone a questo Giudice la disamina dei reclami incidentali condizionati proposti dall'Avv. Fabrizio Nastri e dai Consiglieri eletti, Avv.ti Albano, Sacco e Brunetti, i quali hanno chiesto che, in caso di declaratoria di nullità dell'atto impugnato dai reclamanti, venga accertata e dichiarata la ineleggibilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, secondo e terzo periodo della legge 113/2017 degli Avv. Di Maggio, Orlando, Donvito e Comegna.

I reclami vanno dichiarati inammissibili.

Come evidenziato dalle difese dei reclamanti principali, quella rappresentata costituisce una mera difesa della legittimità del provvedimento impugnato in via principale, attraverso argomentazioni che il Collegio ha doverosamente valutato già in sede di esame dei reclami ad esso relativi. Si è al cospetto di una impugnazione incidentale, al contrario, là dove venga gravato un provvedimento già precedentemente impugnato da altro soggetto legittimato, al fine di devolvere alla cognizione del Giudice profili diversi da quelli che egli già conosce in ragione dell'impugnazione principale. Né vale a superare il vaglio di inammissibilità il riferimento al "condizionamento" del reclamo in parola alla «declaratoria di nullità dell'atto impugnato» in via principale, atteso che si chiederebbe in sostanza al Giudice di annullare il capo della decisione che egli stesso ha pronunciato.

Si aggiunga poi come l'annullamento integrale del verbale di proclamazione di tutti gli eletti precluda logicamente la disamina della posizione dei soli reclamati, oggetto dei reclami incidentali suddetti.

**6.** Restano da esaminare le istanze cautelari urgenti avanzate nel contesto dei reclami per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti.

Per priorità logica va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità prospettata dai controinteressati, Avv.ti Nastri, Albano, Sacco e Brunetti, a detta dei quali la tutela cautelare atipica non sarebbe ammissibile nel contesto del procedimento di reclamo elettorale dinnanzi al CNF, atteso che, in tema di accertamento di *status*, i cui effetti eventualmente

esecutivi sarebbero riflessi e non immediati, possono essere esecutivi solo i provvedimenti definitivi, cioè passati in giudicato.

Di conseguenza, *in subiecta materia*, non sarebbe possibile che un provvedimento reso ex art. 700 c.p.c. goda di immediata attuazione, siccome notoriamente anticipatorio di una sentenza che non ha, prima del passaggio in giudicato, efficacia esecutiva. I reclamanti sostengono inoltre che qualsiasi provvedimento cautelare, reso in sede di reclamo dopo lo svolgimento delle votazioni, sarebbe *inutiliter dato*, per un verso perché non sospenderebbe l'insediamento del nuovo Consiglio, e quindi la normale attività dell'ente, e, per altro verso, perché non potrebbe essere esecutivo.

Orbene, osserva il Collegio come, in primo luogo, in materia di contenzioso elettorale forense - in ragione sia delle intrinseche caratteristiche di urgenza, sia della copertura costituzionale del diritto all'elettorato attivo e passivo – il giudice ordinario ha ammesso la possibilità di concedere provvedimenti urgenti anticipatori della futura sentenza di accertamento.

In secondo luogo, e con argomento dirimente, va considerato come dal tenore dell'art. 36, co. 7 Legge n. 247/2012, si evinca che le sentenze del CNF siano provvisoriamente esecutive, atteso che la norma stabilisce che la proposizione del ricorso per Cassazione non ha effetto sospensivo automatico.

Tale conclusione risulta confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, proprio chiamate a pronunciarsi sul ricorso avverso una decisione di Questo Giudice in materia di ineleggibilità di un Consigliere dell'Ordine, hanno così statuito: «l'istanza di sospensione della esecutorietà della decisione adottata dal Consiglio Nazionale Forense può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso quest'ultimo, alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sempre che abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, atteso che la legge n. 247/2012, art. 36, co. 7, limitandosi a prevedere che le Sezioni Unite possono sospendere l'esecuzione su richiesta di parte, non consente di desumere che la corrispondente istanza debba essere formulata al suddetto Consiglio o che vada proposta in via autonoma rispetto al ricorso. Essa, tuttavia, essendo assorbita dall'esame del merito del ricorso, deve ritenersi in concreto inammissibile per carenza sopravvenuta di interessi» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2606/2021).

Situazione analoga si presenta innanzi a Questo Giudice: infatti, l'istanza cautelare avanzata dai ricorrenti, pur astrattamente ammissibile, risulta assorbita dalla decisione di merito, senza che permanga – a fronte di una pronuncia provvisoriamente esecutiva— un apprezzabile interesse alla cautela.

**7.** In ordine alle spese, ritiene il Collegio che la novità delle questioni trattate ne consenta l'integrale compensazione.

# <u>P.Q.M.</u>

visti gli articoli 36 e 37 della Legge n. 247/2012, e gli artt. 59 e segg. del R.D. n. 37/34, Il Consiglio Nazionale Forense accoglie i reclami proposti dagli Avv.ti Vincenzo Di Maggio, Rosario Pompeo Orlando, Sebastiano Comegna e Paola Antonia Donvito, e, per l'effetto,

- annulla integralmente per violazione di legge il provvedimento verbale del 23 gennaio 2023 adottato dalla Commissione elettorale presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto e gli atti ad esso successivi e conseguenti;
- annulla integralmente per violazione di legge il verbale del 28 gennaio 2023 della stessa Commissione elettorale presso il COA di Taranto e gli atti ad esso successivi e conseguenti;
- "Dispone, onerandone il COA in carica, la rinnovazione degli atti del procedimento elettorale successivi alla presentazione delle candidature e dispone altresì che la valutazione delle stesse sia demandata a una Commissione in diversa composizione, organo che dovrà procedere ad una nuova valutazione di ammissibilità delle cinquantasette candidature già presentate;
- dispone l'estromissione dal giudizio dell'Avv. Antonio Favatà.

Spese compensate tra tutte le parti.

Dispone, infine, che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici, o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2023;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE f.f. f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 17 maggio 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà